REGOLAMENTO (CEE) N. 1496/89 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1989

che stabilisce le regole generali di concessione dell'integrazione per i semi di canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3698/88, devono essere adottate le regole generali di concessione dell'integrazione e quelle che disciplinano il controllo delle superfici sulle quali la canapa è seminata e raccolta nella Comunità, destinato ad accertare il diritto all'integrazione stessa;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3698/88 statuisce che l'integrazione è concessa soltanto per i semi ottenuti da sementi appartenenti a varietà che offrono determinate garanzie quanto al tenore di sostanze inebrianti del prodotto raccolto; che la stessa condizione vale anche per la concessione dell'aiuto per la canapa di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 (3); che le condizioni per la concessione dell'aiuto per la canapa sono fissate dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 619/71 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/84 (5); che tali condizioni hanno consentito di raggiungere l'obiettivo perseguito; che è quindi opportuno stabilire le stesse condizioni anche per la concessione dell'integrazione per i semi di canapa;

considerando che l'elenco delle varietà di canapa aventi diritto all'aiuto è stato stabilito, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 619/71, con il regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione, del 29 marzo 1974, relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2117/88 (7);

considerando che conviene prevedere che gli Stati membri produttori prendano le necessarie misure di controllo per garantire il buon funzionamento del regime di integrazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88, l'integrazione è concessa per una produzione calcolata applicando una resa indicativa alle superfici su cui la canapa è stata seminata e raccolta, resa che può essere differenziata tenendo conto delle rese rilevate nelle principali zone di produzione della Comunità; che, per garantire una corretta applicazione del sistema di integrazione, è quindi opportuno tener conto, nella determinazione della resa indicativa, delle rese rilevate per sondaggio nelle principali zone di produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'integrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88 è concessa soltanto per i semi di canapa che presentino le caratteristiche stabilite con il regolamento (CEE) n. 619/71.

Articolo 2

Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di controllo che, nei casi in cui un'integrazione sia concessa a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88, consenta di verificare per ogni produttore di semi di canapa:

— la corrispondenza tra le superfici la cui produzione di semi di canapa forma oggetto di una richiesta d'integrazione e la superficie sulla quale i semi sono stati seminati e raccolti,
— l'osservanza della condizione di cui all'articolo 1 del presente regolamento,
— l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88.

Gli Stati membri produttori comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni prese in applicazione del presente articolo.

Articolo 3

Nella determinazione della resa indicativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88 si tiene conto segnatamente delle rese per ettaro rilevate per sondaggio nelle principali zone di produzione della Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2.
(2) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.
(4) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.
(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 6.
(6) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.
(7) GU n. L 186 del 16. 3. 1988, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA